



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 2 - Bilancio e Programmazione
Servizio 3 - Bilancio - Fondo Sanitario
e mail:

servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

servizio.fondosanitario.bilancio@regione.sicilia.it

CIRCOLARE N. **1**

Prot. 2662/B.05.01

Palermo, 21 GEN. 2016

OGGETTO: Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. principi generali - Confronto tra le tipologie di variazione al Bilancio di esercizio previste dalle norme contabili regionali e dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

**AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA SEGRETERIA GENERALE**

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI

**ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

**ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SERVIZIO BILANCIO**

LORO SEDI

As *gi*

L'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 in relazione a quanto stabilito dall'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 118/2011, ha introdotto nell'ordinamento contabile regionale le disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili previste dai Titoli I e III del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1/1/2015, consentendo alcune eccezioni in materia di variazioni di bilancio.

Con l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 di approvazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2016, è stato disposto che nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, continua ad applicarsi la disciplina regionale prevista dai commi 7 e 13 dell'articolo 11 dalla legge regionale n.3/2015.

Nello specifico il comma 7 del citato articolo 2 dispone che in materia di variazioni di bilancio continua ad applicarsi la normativa regionale vigente, nei casi in cui il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni non preveda tali variazioni o ne attribuisca la competenza a soggetti diversi.

Con la presente circolare, ai fini della predisposizione delle variazioni di Bilancio si intende prioritariamente fornire il confronto tra le variazioni disciplinate dalle attuali norme contabili regionali rispetto a quelle previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. specificando la corrispondente fonte normativa, ove prevista, ed illustrare le maggiori novità e differenze scaturenti dalla nuova normativa contabile.

Nel prospetto che segue, si fornisce un'illustrazione schematica delle tipologie di variazioni e delle norme inerenti il decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. rispetto alla normativa regionale.

Tipo variazione	D. Lgs. n. 118/2011	Norme regionali
	Norma	Norma
Reiscrizione economie di spesa	Art. 42 commi 8, 9 e 11 e art. 51, comma 4	art. 8, comma 2 L.R. n. 47/77 e art. 55, comma 1 L.R. n. 6/2001
Variazioni del Fondo pluriennale vincolato ex riacc.to ordinario dei residui	Art. 3 comma 4 e art. 51, comma 2, lettera e	
Variazioni di spese obbligatorie	Art. 48, comma 2, 2° periodo	Art. 55, comma 1 L.R. n. 6/2001
Variazioni per spese impreviste	Art. 48, comma 2 e art. 51, comma 2, lettera f	Art. 28, comma 2 L. n. 196/2009
Variazioni di cassa con prelevamento dall'apposito Fondo	Art. 48, comma 3	Art. 1, comma 11 bis L.R. n. 47/1977
Istituzione di nuove tipologie di entrata per assegnazioni vincolate a spese tassativamente regolate da legge	Art. 51, comma 2, lettera a	

AS

fr

Variazioni compensative tra missioni e programmi per risorse comunitarie e vincolate	Art. 51, comma 2, lettera b	
Variazioni compensative tra missioni e programmi per spese di personale	Art. 51, comma 2, lettera c	Art. 55, comma 1 L.R. n. 6/2001
Variazioni compensative di cassa delle missioni e dei programmi	Art. 51, comma 2, lettera d	Art. 1, comma 11 bis L.R. n. 47/77
Variazioni per utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti – ovvero reiscrizione di somme perente	Art. 51, comma 2, lettera g	Art. 12, comma 4 L.R. n. 47/1977 – Art. 47 L.-R. 30/1997
Variazioni compensative tra capitoli di entrata della stessa categoria	Art. 51, comma 4	
Variazioni compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato	Art. 51, comma 4	variazioni tra capitoli all'interno della medesima UPB – art. 1, comma 21, L.R. 47/1977
Variazioni riguardanti partite di giro	Art. 51, comma 4	
Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria ed ai conti correnti	Art. 51, comma 4	
Variazioni di bilancio riguardanti il FPV (escluse quelle concernenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi)	Art. 51, comma 4	
Variazioni compensative dei capitoli di spesa del medesimo macroaggregato e del medesimo codice di IV livello del piano dei conti solo per trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale	Art. 51, comma 4, 2° periodo	
Assegnazioni di risorse statali o comunitarie		Art. 8, comma 1 L.R. n. 47/77
Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi inerenti agli interventi statali o comunitari a carattere plurisettoriale	Art. 51, comma 2, lettera b	Art. 8, commi 5 e 6 L.R. n. 47/77
Variazioni in attuazione di leggi e di riparto del Fondo sanitario		Art. 36, comma 1, lettera a) L.R. n. 8/2000
Riassegnazione di somme ai capitoli di spesa in corrispondenza ad accertamenti di entrata		Art. 36, comma 1, lettera b) L.R. n. 8/2000
Variazioni compensative fra fondi di riserva		Art. 36, comma 1, lettera c) L.R. n. 8/2000
Variazioni compensative fra capitoli di entrata concernenti accensioni di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e di prestiti obbligazionari		Art. 36, comma 1, lettera f) L.R. n. 8/2000
Regolazioni contabili di tributi di spettanza regionale		Art. 36, comma 1, lettera i) L.R. n. 8/2000
Ripristino limiti di impegno		Art. 8, comma 3 L.R. n. 2/1992
Riproduzione di somme eliminate dal bilancio		Leggi finanziarie a partire dal 1999
Variazioni per consumi intermedi		Art. 9, comma 2, L.R. 2/2007
Reiscrizione di somme riversate in entrata del bilancio regionale in quanto giacenti inutilizzate sui sottoconti di tesoreria da almeno 3 anni		Art. 21, co. 1 quinquies, L.R. 6/97

Ans 47

Si espongono alcuni principi fondamentali riguardanti le procedure inerenti le variazioni di bilancio scaturenti dalla nuova disciplina contabile del decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i..

Con l'approvazione del bilancio per gli esercizi finanziari 2015-2017 ha trovato piena applicazione il "*principio della competenza finanziaria potenziata*" per il quale gli "impegni" sono registrati con l'imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione connessa ha scadenza, secondo le modalità previste dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i.

Nel caso in cui, nel corso della gestione, sia necessario aggiornare il programma o il crono programma della spesa relativi agli interventi, si provvede ad effettuare le necessarie variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione nonché la reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono effettivamente esigibili.

L'aggiornamento del crono programma è ritenuto sostanziale anche al fine di eseguire le correlate variazioni di Bilancio riguardanti le spese ed il *fondo pluriennale vincolato* e provvedere alla modifica degli stanziamenti per riallinearli al crono programma aggiornato.

Nel merito si rammenta che il *fondo pluriennale vincolato* rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi finanziari successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si tratta, infatti, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della "*competenza finanziaria*" e rendere evidente la distanza temporale esistente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio, per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche in genere, sia correnti sia di investimento, che evidenzia chiaramente il procedimento con il quale

As

gk

devono essere impiegate le risorse acquisite dall'Amministrazione che richiedono un periodo di tempo ultra annuale per il loro effettivo utilizzo rispetto alle finalità che sono state programmate e previste.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

In generale possono essere finanziate con il fondo pluriennale:

1. le spese incluse nei quadri economici da effettuare per spese di investimento inerenti a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sempre che sia esistente un progetto approvato ed un quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione poiché difatti il mero impegno delle spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;
2. le spese inerenti a procedure di affidamento e gare attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).

In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. Si precisa che per "procedure attivate" si intendono le gare formalmente indette ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo n. 163/2006 ad esempio gli affidamenti in economia o la pubblicazione del bando di gara. Mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita dal medesimo decreto legislativo n. 163/2006 si fa riferimento al momento in cui gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico

/

AS

95

dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio.

Con la citata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino a quando non sarà approvato, e comunque non oltre il 29 febbraio 2016, lo schema di bilancio annuale della regione, per il solo esercizio finanziario 2016, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n.317 del 21 dicembre 2015.

Con il ricorso all'esercizio provvisorio previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. e di quanto indicato al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 del medesimo decreto, sono gestibili esclusivamente per l'esercizio finanziario 2016 gli stanziamenti relativi alle sole **spese correnti** e le eventuali **spese correlate**, gli stanziamenti riguardanti le **partite di giro**, nonché quelli relativi a **lavori pubblici di somma urgenza** o **altri interventi di somma urgenza**.

In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Pertanto in ordine ai limiti sull'entità degli stanziamenti gestibili l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nel secondo mese, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nel mese precedente, sarà possibile quindi impegnare la quota non utilizzata nel mese di gennaio oltre la quota del mese di febbraio come sopra descritto.

La limitazione ai dodicesimi non si applica anche ai rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, che costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.



Gli impegni assunti negli esercizi precedenti non pagati e mantenuti a residui in quanto **liquidabili**, essendo "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi. Non saranno, inoltre, assoggettati al limite dei dodicesimi gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, che verrà avviato in tempi brevi, e reimputati alla competenza dell'esercizio 2016.

A tal fine sarà cura delle Ragionerie Centrali verificare la sussistenza delle condizioni contabili ed amministrative previste dal decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. in caso di esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. A tal fine la Giunta regionale delibera, entro il 31 gennaio 2016, l'approvazione, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Le variazioni consistenti nella reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

Non avendo la Regione Siciliana ancora provveduto a disciplinare la materia le suddette variazioni, anche in virtù del citato articolo 2 della legge regionale n.32/2015.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile:

- effettuare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da **provvedimenti giurisdizionali esecutivi**, da **obblighi tassativamente previsti dalla legge** (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa

 7

corrente) e per garantire la **prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza**, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;

- per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con decreto, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile, previa adozione di apposito atto legislativo, istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Le variazioni su descritte:

- devono essere effettuate nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato) ed in particolare, come già detto, per effetto dell'articolo 2 della L.R. n.32/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel 2014;
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale riguardanti soltanto l'esercizio successivo (2017) se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentano l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo (punto 8.13 dell'Allegato 4/2 al d.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.). Le competenti Amministrazioni potranno formulare le relative richieste di reiscrizione di economie alle corrispondenti Ragionerie centrali per il successivo inoltre, se ne ricorrono i presupposti, con il rispettivo parere al Servizio 20 Bilancio e programmazione.

  8

Ulteriori disposizioni relative alle disciplina delle variazioni di bilancio applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, ivi comprese le modalità e competenze in ordine alle nuove tipologie di variazioni di bilancio introdotte dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., verranno impartite con separate circolari.

Rappresentando la particolare importanza di quanto esplicitato nella presente circolare per il rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo a dare ampia diffusione delle indicazioni contenute nella presente e di attenersi all'osservanza delle medesime anche alle strutture decentrate e agli uffici territoriali competenti.

Si confida nella fattiva attività di controllo delle Ragioneria Centrali tenute alla verifica delle condizioni normative vigenti che avranno cura di prestare la consueta collaborazione ai Dipartimenti regionali di competenza.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione siciliana e del Dipartimento Bilancio nella sezione dedicata alle circolari.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

(Alessandro Baccei)



Handwritten signature of Alessandro Baccei

IL RAGIONIERE GENERALE

(Salvatore Sammartano)

Handwritten signature of Salvatore Sammartano

Il Dirigente del Servizio 2

(Gloria Giglio)

Handwritten signature of Gloria Giglio

Il Dirigente del Servizio

(Rita Fatti)

Handwritten signature of Rita Fatti

Il Dirigente del U.O.2.3

(Marinella Pedalà)

Handwritten signature of Marinella Pedalà

Il funzionario direttivo

(Anna Mancuso)

